

Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 (BUR n. 97/2010)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA
DI VARIANTI URBANISTICHE**

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente articolo:

omissis ⁽¹⁾

Art. 2 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

omissis ⁽²⁾

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

omissis ⁽³⁾

Art. 3 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.

1. Al comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: “e c)” sono sostituite dalle parole: “c) e d)”.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ulteriori disposizioni transitorie.

1. Il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

omissis ⁽⁴⁾

2. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

omissis ⁽⁵⁾

3. La lettera b) del comma 7 ter dell'articolo 48, è così sostituita:

omissis ⁽⁶⁾

4. Alla lettera d) del comma 7 ter dell'articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è soppressa l'espressione: “Nelle zone E1, il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni”.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, sono fatti salvi e si concludono con le procedure già previste, i procedimenti in corso relativi alle varianti agli strumenti urbanistici generali adottate in deroga al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge

regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, da parte dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno approvato il piano di assetto del territorio (PAT).

Art. 5 - Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

1. Al comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: "*Sono sempre consentiti*" sono da intendere nel senso che gli interventi cui si fa riferimento sono ammissibili anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 44, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.

Art. 6 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

1. omissis ⁽⁷⁾

2. Sono abrogati l'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture" e l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Articolo riportato dopo l'art. 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
- 2() Comma riportato al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
- 3() Comma riportato al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
- 4() Comma riportato al comma 5 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
- 5() Commi riportati dopo il comma 5 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
- 6() Testo riportato alla lett. b) del comma 7 ter dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
- 7() Comma abrogato da comma 2 art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 2.